

**IL FORMULARIO DI RICORSO DAVANTI ALLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO A STRASBURGO, PER
DENUNCIARE IL RITARDO NEL PAGAMENTO E COMUNQUE
L'IMPOSSIBILITA' DI PORRE IN ESECUZIONE IL DECRETO
O LA SENTENZA DI CONDANNA DELLO STATO ITALIANO AL
PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CUI ALLA LEGGE PINTO
(N. 89/2001) IN CASO DI DURATA NON RAGIONEVOLE
DEL PROCESSO**

a cura di : Maurizio de Stefano
avvocato in Roma

**COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

presso il Consiglio d'Europa
STRASBURGO - 67075- FRANCIA

**Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
DOPO l'esperimento della procedura nazionale di cui alla legge Pinto
n.89/2001,
nell'interesse di**

GARIBALDI Anita (codice fiscale) nata a Roma il
29 giugno 1934, cittadina italiana, (sesso femminile), pensionata, residente
in Italia, (00100) Roma Via Appia Antica, 49 (telefono 00396) ed
elettivamente domiciliata ai fini della procedura in oggetto, in Italia (00100)
Roma) via Agorà, 20 (telefono 00396..... telefax 00396) presso lo
studio dell'**Avv. Marco Tullio Cicerone** del foro di Roma, (nato a Roma il
16.05.1944), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce
al presente ricorso.

contro

il **GOVERNO ITALIANO.**

Convenuto

OGGETTO DEL RICORSO:

**UNICO MOTIVO) Violazione dell'art. 6 paragrafo 1 e dell'art. 13
della Convenzione Europea, combinati con l'articolo 1 del Protocollo n.
1, in conseguenza del ritardo nel pagamento e comunque
dell'impossibilità di porre in esecuzione la condanna emessa a carico**

dello Stato italiano all'esito della procedura di cui alla legge Pinto (n.89/2001)

La sig.ra **GARIBALDI Anita**, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore, espone e chiede quanto segue.

II - ESPOSIZIONE DEI FATTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO (Corte d'appello di Roma)

.1. La signora **GARIBALDI Anita**, con ricorso **N. 21/2007 E.R., depositato il 23/2/2007(duemilasette)**, adiva la Corte d'Appello di Roma, chiedendo l'accoglimento della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (art. 3 Legge Pinto, 24/03/2001 n. 89).

La ricorrente deduceva che il procedimento presupposto, di cui lamentava la eccessiva durata, aveva ad oggetto il pagamento di differenze di retribuzione nei confronti della società datrice di lavoro della stessa ricorrente.

Quanto ai tempi complessivi, la ricorrente precisava che davanti al Tribunale di Napoli Giudice del lavoro di primo grado, il processo era durato sette anni e quello in grado di appello, davanti alla Corte d'appello di Napoli, era durato cinque anni e sei mesi.

.2. La ricorrente chiedeva alla Corte d'Appello di Roma, territorialmente competente *ex lege* Pinto, di accertare la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e, per l'effetto, di condannare il Ministro di GIUSTIZIA al pagamento della equa riparazione ex art. 2 della legge 24/03/2001 n. 89 nella misura di euro 10.000,00(diecimila), per danni morali, oltre le spese legali della procedura.

.3. La Corte d'appello di Roma, con il decreto n. **420/2008 rep 90**, deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio **2008(duemilaotto)** e depositato nella motivazione il tredici febbraio **2008(duemilaotto)**, **ha liquidato in favore della ricorrente** per sorte capitale: la **somma di 8.250,00** (ottomila duecentocinquanta) EURO a titolo di danno <<non patrimoniale>>, oltre ad euro 1.000,00 per spese legali. Tale decreto è provvisoriamente esecutivo per legge.

.4. La ricorrente, in data 15 marzo 2008(duemilaotto) ha notificato al Ministro di GIUSTIZIA il predetto decreto munito della formula esecutiva, ma non anche il precetto di pagamento ex artt. 479 e 480 codice procedura civile italiano, poiché l'articolo 14 della legge n° 30 del 28 febbraio 1997, impone al creditore il termine dilatorio di cento venti giorni per iniziare la procedura di esecuzione forzata a carico dello Stato.

.5. La ricorrente **non** ha ricevuto il pagamento spontaneo da parte del Ministero di Giustizia, neppure dopo la scadenza di tale termine e mai più successivamente fino ad oggi, malgrado siano trascorsi ormai ben **venti mesi** dalla data del deposito in cancelleria del decreto di condanna.

.6. La ricorrente non ha notificato il precetto di pagamento poiché l'art. 1 comma 294-bis LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) Comma aggiunto dal comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.) ¹, ha disposto la assoluta **impignorabilità** dei fondi del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

. .7. Peraltro, l'art. 3 comma 7 della legge Pinto, n.89/2001, pone il limite di bilancio alla erogazione delle indennità, testualmente << 7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili,....>>. Inoltre con il decreto-legge n. 143 del 16 settembre 2008, convertito in legge n. 181 del 13 novembre 2008 sono state rese impignorabili, all'articolo 2, tutte le somme del Ministero della giustizia depositate presso le Poste Italiane S.p.A e presso la Banca d'Italia, pur precisando che in detto articolo vi è la possibilità di ricorrere al fondo depositato presso Equitalia Giustizia S.p.A con sede in Roma; con la legge n. 14 del 27 febbraio 2009 all'articolo 42, nei commi da 7-octies a 7-decies, il Governo è intervenuto sul Fondo unico giustizia rendendo di fatto impignorabili tutte le somme appartenenti al Ministero della Giustizia.

¹ art. 1 comma 294-bis LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266(**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)** Comma aggiunto dal comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.: << Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri>>.

.8. In effetti, molti creditori che avevano tentato di avviare l'esecuzione forzata nei confronti del Ministero di Giustizia, in forza dei decreti emessi dalle Corti d'appello (o dalle sentenze della Cassazione) all'esito della procedura di cui alla legge Pinto, hanno trovato una fiera opposizione da parte dell'Avvocatura dello Stato, che ha ottenuto quasi sempre dal Giudice dell'esecuzione la sospensione della procedura esecutiva e poi la sentenza che ha dichiarato la assoluta impignorabilità dei fondi del Ministero della Giustizia.

.9. Ritenendo tale situazione processuale di stallo e di vanificazione del rimedio di cui alla legge Pinto, incompatibile con la Convenzione europea, la ricorrente, con il presente ricorso, intende quivi adire la Corte Europea.

III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI. EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A' L'APPUI . STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS .

UNICO MOTIVO) Violazione dell'art. 6 paragrafo 1 e dell'art. 13 della Convenzione Europea, combinati con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, in conseguenza del ritardo nel pagamento e comunque dell'impossibilità di porre in esecuzione la condanna emessa a carico dello Stato italiano, all'esito della procedura di cui alla legge Pinto (n.89/2001)

.10. La Ricorrente lamenta di non poter disporre di un ricorso effettivo suscettibile di ottenere il pagamento delle somme di cui all'equa riparazione *ex lege* Pinto entro il termine dei sei mesi, a decorrere dalla data del deposito in cancelleria della decisione di condanna dello Stato, fissati dalla Corte europea (Grande Camera) nel caso Scordino n. 1 c. Italia (*Ricorso n° 36813/97*), sentenza del 39/03/2006, paragrafo 240 in fine (*La Corte invita lo Stato convenuto ad adottare tutte le misure necessarie per fare in modo*

che le decisioni nazionali siano anche eseguite entro i sei mesi che seguono il loro deposito in cancelleria.)

.11. Questo termine di sei mesi è stato recentemente confermato dalla stessa Corte europea con la sentenza caso SIMALDONE c. ITALIA (Ricorso n° 22644/03) del 31/03/2009, paragrafo 54.

.12. In quest'ultima sentenza la Corte ha ravvisato pacificamente la violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea, combinato con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, in conseguenza del ritardo nel pagamento oltre il termine dei sei mesi.

.13. Tale sentenza (paragrafo 84) ha escluso la violazione dell'art. 13 della Convenzione, ritenendo che un ritardo di dodici mesi nel pagamento delle indennità non fosse così grave da mettere in discussione l'efficacia strutturale del rimedio di cui alla legge Pinto. (*que le retard de douze mois dans le paiement de l'indemnisation « Pinto » constaté en l'espèce, bien qu'entraînant la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, n'est pas suffisamment important pour remettre en cause l'effectivité du remède « Pinto ».*).

.14. Ma nel caso di specie che riguarda l'odierna ricorrente, a parte il ritardo ben superiore ai dodici mesi, vi è l'impossibilità per la ricorrente di ottenere il pagamento mediante l'esecuzione forzata, di talché la ricorrente deve restare sine die in attesa della... benevolenza dello Stato nel provvedere al pagamento. Pertanto, sussiste anche la violazione dell'art. 13 della Convenzione, per la mancanza di un ricorso effettivo idoneo a rimediare alla violazione del termine ragionevole di durata del processo presupposto.

IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION. STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.

.15. Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui all'art. 35 della Convenzione, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, la ricorrente precisa tale termine è inapplicabile alla fattispecie, stante

l'impossibilità dell'esecuzione forzata della decisione (pur esecutiva) che le ha liquidato l'equa riparazione nel quadro della legge Pinto.

.16. Quanto all'esaurimento delle vie di ricorso interne, relativamente al ritardo nel pagamento dell'equa riparazione non si pone alcun problema come lo ha ritenuto la Corte nella sentenza SIMALDONE c. ITALIA (Ricorso n° 22644/03) del 31/03/2009, paragrafo 73, che ha sempre ritenuto non necessaria l'esecuzione forzata per ottenere il pagamento dell'equa riparazione all'esito della procedura di cui alla legge Pinto.

.17. Ma neppure si pone il problema dell'esaurimento delle vie di ricorso interne sotto il profilo dell'art. 13 della Convenzione, stante l'impossibilità dell'esecuzione forzata della decisione (pur esecutiva) che le ha liquidato l'equa riparazione nel quadro della legge Pinto, ai sensi dell'art. 1 comma 294-*bis* LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) Comma aggiunto dal comma 1348 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.).

V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE. EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE. STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.

.18. La ricorrente chiede alla Corte europea l'accertamento delle violazioni e denunciate.

.19. La ricorrente, in considerazione della situazione di carattere strutturale, in grado di coinvolgere un largo numero di persone, chiede a Codesta Corte di imporre al Governo convenuto misure generali.

.20. A titolo di equa soddisfazione ex art. 41 della Convenzione la ricorrente chiede che la Corte condanni il Governo al pagamento immediato della somma di cui al decreto della Corte d'appello di Roma, segnatamente euro 8.250,00 (ottomila duecentocinquanta) (EUR) a titolo di danno <<non patrimoniale>>, oltre ad euro 1.000,00(mille) per spese legali, nonché in

aggiunta a titolo di risarcimento per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel pagamento e per l'impossibilità di dar corso all'esecuzione forzata, la somma di **euro 100,00(cento) (EUR) per ogni mese di ritardo** nel pagamento delle predette somme, fino al soddisfo (vedi sentenza Grande Camera 29/03/2006 nel caso **COCCHIARELLA C. ITALIA** (*Ricorso n° 64886/01*).

.21. Infine ed inoltre, la ricorrente chiede il rimborso delle spese della presente procedura davanti agli organi della Convenzione, per la cui misura si rimette fin d'ora alla saggezza della Corte Europea.

VI ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L'CASO. STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.

.22. La ricorrente **non** ha sottoposto il suo caso ad alcuna altra autorità internazionale.

VII ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI .

in semplice **copia fotostatica**:

1) copia del decreto n. **420/2008 rep 90**, della Corte d'appello di Roma, deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio **2008(duemilaotto)** e depositato nella motivazione il tredici febbraio **2008(duemilaotto)**, **notificato in forma esecutiva al Ministero di Giustizia il 15 marzo 2008(duemilaotto)**.

VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

.23. La ricorrente ritiene di aver diritto all'uso della sua lingua **italiana** in tutti i suoi scritti difensivi e nell'eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a lei inviata dalla Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, degli scritti difensivi e delle difese orali del Governo italiano (durante l'eventuale dibattimento) e delle domande che dovessero essere rivolte dai giudici alla ricorrente e/o al suo difensore.

All'uopo chiede fin d'ora l'autorizzazione. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il **francese**.

IX) DICHIARAZIONE: Dichiaro in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.

Roma 14 novembre 2009

Anita Garibaldi

avv. Marco Tullio Cicerone

PROCURA

Io sottoscritta , **GARIBALDI Anita** (codice fiscale) nata a Roma il 29 giugno 1934, ai fini della procedura in oggetto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, eleggo domicilio in Italia a (00100) Roma, via Agorà, 20 (telefono 00396.....telefax 00396) presso lo studio dell'**Avv. Marco Tullio Cicerone** del foro di Roma, a cui conferisco il più ampio potere di rappresentarmi e difendermi.

Roma, 04 novembre 2009

Anita GARIBALDI

E' autentica

avv. Marco Tullio Cicerone